

Determinazione n. 00038/2025 del 11/12/2025
Responsabile Procedimento: Dott.ssa Luisa Tiraoro

OGGETTO	INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PERIODO REGOLATORIO 2026-2029 (MTR-3)
----------------	---

IL DIRETTORE

Richiamati

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- il Regolamento per il funzionamento degli Organi e della Struttura Operativa del Consiglio di Bacino, approvato con deliberazione n. 17 del Comitato di Bacino del 19 novembre 2018 e modificato con Delibera di Comitato n. 18 del 11 dicembre 2020 che include, nel rispetto dello schema approvato dall'Assemblea, le attribuzioni al Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente approvato con la Deliberazione n. 18 del Comitato di Bacino in data 19 novembre 2018 avente ad oggetto;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Assemblea n. 16 del 19 dicembre 2019;
- il Codice di Comportamento Interno approvato con delibera del Comitato di Bacino n.1 del 26 gennaio 2024;
- la Deliberazione n. 19 approvata dall'Assemblea di Bacino nella seduta del 17 dicembre 2024 "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027";
- la Deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 16.04.2025 che approva il Rendiconto 2024;
- la Deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 9 del 23.05.2025 che approva la variazione di bilancio per parziale applicazione dell'Avanzo 2024;
- la Deliberazione del Comitato di Bacino n. 8 del 23.05.2025 che approva la variazione al piano esecutivo di gestione 2025-2027;

Visti

- l'art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 che prevede per affidamenti di servizi di importo inferiore a 140.000,00 Euro, di procedere mediante affidamento diretto;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n.114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015, dall'art. 1, comma 1, legge n.10/2016 e infine dall'art. 1, comma 130 della legge n.145 del 30.12.2018, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di far ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- l'art. 151, comma 4, l'art. 183 del T.U. e 192 del d.lgs. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

Visto

- il D.Lgs. n. 36/2023 e in particolare quanto previsto all'art 50 co. 1 lett. b) che consente di effettuare affidamenti diretti per servizi e forniture per un importo

inferiore ad € 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n.114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015, dall'art. 1, comma 1, legge n.10/2016 e infine dall'art. 1, comma 130 della legge n.145 del 30.12.2018, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di far ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- il Regolamento per l'acquisto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, modalità di scelta degli operatori economici e verifiche sui requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 (art. 36 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.) approvato con delibera di Comitato di Bacino n. 26 del 15.12.2017 per quanto ancora applicabile;

Preso atto

- di quanto stabilito dall'ARERA che con la **Deliberazione n.397/2025/R/rif** l'ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (**MTR-3**) per il quadriennio 2026-2029;
- che la deliberazione n. 397/2025 aggiorna ed integra le regole per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti; la regolazione per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- che pur confermando l'impianto generale del precedente metodo tariffario, la Deliberazione n. 397/2025 introduce rilevanti novità volte a rafforzare gli incentivi allo sviluppo delle attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia e a coordinare il nuovo MTR-3 con la disciplina dello schema tipo del bando di gara e della qualità tecnica.
- che la procedura di approvazione ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento prevede che il gestore predisponga il **Piano Economico Finanziario (PEF)** per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'**Ente Territorialmente Competente** entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026. Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" il gestore di tali attività predisponde il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato, in tempo utile per il rispetto del termine del 30 aprile 2026.

Considerato

- che il Consiglio di bacino, nei termini di adempimento prestabiliti per legge, deve adempiere agli obblighi di propria competenza in applicazione del MTR-3 per il periodo di aggiornamento 2026-29;
- che l'elaborazione dei compiti di cui sopra presenta notevoli complessità;
- che Venezia Ambiente non dispone, allo stato attuale, di un numero sufficiente di professionalità interne in grado di assicurare l'autonoma definizione dell'approfondimento suddetto;

Ritenuto

- necessario avvalersi di un supporto altamente qualificato per l'aggiornamento dei dati dei piani finanziari, al fine di garantire, da un lato, veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall'altro, coerenza tra corrispettivi e costi efficienti;
- di rispettare il principio di rotazione degli incarichi mediante l'individuazione di un o.e. diverso dal soggetto a cui è stata affidata l'ultima commessa rientrante nello stesso settore di servizi così come previsto all'art 49 del D.Lgs. 36/2023, stante la difficoltà, più volte espressa, di ampliare la platea degli o.e. con competenze altamente specialistiche di cui potersi efficacemente avvalere;

Per quanto sopra

- è stata presa in considerazione l'Associazione nazionale delle Autorità o Enti d'Ambito territoriale (ANEA) quale operatore economico a cui poter affidare il servizio in oggetto per innumerevoli ragioni tecniche:
 - o l'ANEA è un'associazione senza scopo di lucro, espressione dell'autonoma volontà delle singole Autorità ed enti di Ambito istituite nelle diverse aree regionali, in attuazione della L. 5 gennaio 1994, n. 36, l'11 maggio 2004 con lo scopo di indirizzare e supportare l'azione degli enti e autorità d'ambito, promuovendo lo sviluppo sociale, culturale e tecnico degli enti interessati su scala nazionale;
 - o nel corso degli anni ANEA è stata testimone delle numerosi evoluzioni normative che hanno interessato il settore idrico e in ottemperanza al ruolo, ha svolto negli anni funzioni di promozione, di assistenza e coordinamento delle attività delle singole realtà d'ambito dislocate sul territorio, azioni di approfondimento sulle problematiche inerenti all'organizzazione, alla programmazione e al controllo del servizio idrico integrato, nonché sulla tutela dei consumatori e utenti, ed interventi o iniziative su aspetti di interesse generale riguardanti l'organizzazione dei servizi idrici e molte altre;
 - o dal 2018 ANEA svolge le sue attività anche nell'ambito dei rifiuti occupandosi anche per le autorità d'ambito dei rifiuti i compiti sopraelencati;
 - o con determinazione n. 6 del 11/02/2019 il Consiglio di Bacino ha aderito all'associazione al fine di usufruire dei servizi di assistenza strategica ed operativa da essa prestati, nonché di partecipare ad un consesso associativo utile allo scambio di esperienze con gli altri Enti d'Ambito ed all'efficace interlocuzione con l'ARERA;
 - o il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente si avvale costantemente dell'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA) per approfondimenti sui temi di che trattasi;
 - o la stessa ANEA si avvale di collaboratori di comprovata competenza, con i quali svolge seminari di formazione ed approfondimento sui temi in oggetto;
 - o ANEA ha messo a disposizione dei propri associati a titolo gratuito un tool di calcolo specifico per la raccolta dati, cioè un software finalizzato poi all'elaborazione dei PEF in base al metodo ARERA (e sua revisione per il MTR-3);
 - o il gruppo di lavoro ANEA risulta avere i necessari requisiti tecnici in quanto associazione di riconosciuto prestigio ed esperienza nel settore;

Constatato

- quanto stabilito all'art. 2 dello statuto di ANEA, ovvero che l'associazione medesima, nell'ambito dell'attività di promozione, assistenza e coordinamento delle singole realtà di Ambito dislocate sul territorio, offre ai propri associati, di cui Venezia

Ambiente fa parte dal 2019, la possibilità di collaborazioni per l'assolvimento delle loro funzioni istituzionali e potrà svolgere qualsiasi attività strumentale, integrativa ed accessoria alla realizzazione degli scopi associativi;

- che l'affidamento del servizio richiesto trova pertanto legittimazione, benché l'ANEA non sia iscritta al portale del Mepa, sia nelle specifiche competenze che nella disciplina statutaria dell'associazione, in quanto senza fini di lucro ed abilitata, ai sensi dell'art. 2 succitato a svolgere attività strumentali, integrative e accessorie alla realizzazione degli scopi associativi a favore degli Enti d'Ambito;

Ritenuto pertanto

- che ANEA possa essere il soggetto con le competenze adeguate a supportare efficacemente l'ente nell'aggiornamento dei PEF 2026-29 in applicazione del secondo periodo regolatorio (MTR-3) – servizio integrato di gestione dei rifiuti;

Acquisto

- il preventivo di spesa inviato da ANEA con nota prot. 1250 del 11.11.25 per un ammontare complessivo di € 50.000,00 IVA 22% esclusa, come da proposta allegata alla presente;

Ritenuto

- congruo per l'Amministrazione il costo del preventivo ricevuto in linea con altri analoghi affidamenti effettuati dallo scrivente ente;

Preso atto

- che l'ANEA risulta essere iscritta in qualità di Ente a struttura associativa, nell'elenco delle unità istituzionali predisposto da ISTAT che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche;
- si è provveduto alla verifica dei requisiti per l'affidamento di incarichi pubblici acquisendo i documenti probatori attraverso il servizio Anac di consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico con esito favorevole;

Visto l'art. 151, comma 4 e l'art. 192 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) di richiamare tutto quanto enunciato in premessa, in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di affidare all'operatore economico l'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA), con sede legale in Via Santa Maria Maggiore 00186 - Roma - C.F. 97338500586 - P.IVA 08516531004, l' Attività di supporto per la applicazione del Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 (MTR 2)._CIG: B913B8CA02 per l'importo complessivo di € 50.000,00 (IVA esclusa) oltre IVA al 22% pari a euro 11.000,00, per un importo complessivo di 61.000,00 comprensiva di IVA, secondo i contenuti e con le modalità di cui alla proposta d'incarico allegata al presente atto;

- 3) di impegnare nei confronti di ANEA la spesa complessiva di € 61.000,00 comprensiva di oneri fiscali ed IVA che graverà sul cap. 1940/28/1 *incarichi di consulenza libero professionali di studi e ricerca - consulenze*, annualità 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di attestare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G.;
- 5) di attestare in quanto responsabile del procedimento l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse;
- 6) di disporre che la liquidazione della fornitura in oggetto avverrà a seguito di emissione di regolare fattura elettronica da parte della ditta al codice univoco ufficio UFUWO3;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", a norma degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 8) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;
- 9) di dare esecuzione, in qualità di RUP, alla presente determinazione assumendo, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al completamento dell'iter procedurale amministrativo.

IMPEGNI:

CIG	Beneficiario	Anno	Imp / Sub	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B913B8CA02	Anea	2025	97	1940	28	1	U.1.03.02.11.999	61.100,00

Il Direttore del Consiglio di Bacino
Dott.ssa Luisa Tiraoro
f.to digitalmente¹

¹ Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel Sistema di gestione documentale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n.8.